

Trasporto merci pericolose, Adr: novità 2021

In tema di trasporto su strada di merci pericolose, si segnala che è stato pubblicato l'accordo internazionale Adr 2021, che contiene alcune novità che entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Le modifiche sono circoscritte anche perché la pandemia ha costretto a sospendere la discussione e l'applicazione di alcuni temi.

Nei 6 mesi di transizione gennaio – giugno 2021 si possono applicare le regole previgenti ma si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Innanzitutto si segnala che **l'obbligo di nomina del Consulente Adr è stato esteso** alle aziende che rivestono il ruolo **di speditori**.

In tema "**documento di trasporto**": per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria sul documento di trasporto deve essere riportato (-).

Fra le novità importanti segnaliamo il tema "**rifiuti medicali infettanti**":

Nel cap. 1.1.3.6.3 viene inserito il numero **Onu 3549** in riferimento ai "rifiuti medicali infettanti per l'uomo, categoria A, solidi / rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi"

Inoltre, viene aggiornato il punto relativo alle **batterie al litio**:

Cap. 4.1.4.1: per i numeri **Onu 3091** "batterie al litio metallico contenute in un dispositivo" e **Onu 3481** "pile al litio ionico contenute in un dispositivo" è prevista la nuova Disposizione Speciale 390 che prevede: "Se un collo contiene

sia pile al litio contenute in un'apparecchiatura che pile al litio imballate con l'apparecchiatura, i seguenti requisiti si applicano ai fini della marcatura e della documentazione della confezione:

Il pacco deve essere contrassegnato come "Un 3091" o "Un 3481", a seconda dei casi. Se una confezione contiene sia pile al litio ionico che pile al litio metallico imballate con dispositivo e contenute in dispositivo, la confezione deve recare i contrassegni richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle celle a bottone installate nel dispositivo (compresi i circuiti stampati); infine vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte.

In collaborazione con il vostro consulente aziendale Adr qualificato, ove presente, è opportuno valutare fin da subito se ci siano ripercussioni operative a carico delle attività aziendali, per adeguarsi nei tempi previsti. Le novità citate sono le più significative, ma non sono del tutto esaustive, ci sono anche altri aspetti da valutare.

(SN/bd)